

STATUTO
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
CALICANTO ASSOCIAZIONE CULTURALE – APS

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

- 1.1 Il giorno 15 aprile 2011 in Zafferana Etnea è stata costituita l'Associazione denominata "Calicanto Associazione Culturale" come da Atto Costitutivo **Art. 1**.

La stessa, è costituita ai sensi del Codice Civile e della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, come Associazione di Promozione Sociale, denominata **"Calicanto Associazione Culturale APS"** (di seguito anche solo "Associazione"). L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "Associazione di Promozione Sociale", sono condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

- 1.2 L'Associazione, ha sede legale presso il Parco Comunale, Via Libertà, 1, 95019 Zafferana Etnea CT, e ha durata illimitata.
- 1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

SCOPO FINALITÀ E ATTIVITÀ

- 2.1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità culturali, civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

- 2.2 In seguito all'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività descritte al successivo comma 3 ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità culturali, civiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- 2.3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:

- I. Svolgere fattiva opera per organizzare ed espletare iniziative riguardanti ogni argomento o trattazione senza esclusione alcuna su qualsivoglia settore artistico, culturale, ricreativo, sociale, di ricerca, di consulenza ed editoriale purché atti al raggiungimento degli scopi dell'Associazione nella località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti la promozione culturale e civica della zona e

- tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati.
- II. Promuovere, organizzare e realizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, festival culturali e letterari) che servano a migliorare la qualità della vita dei residenti e di quanti interessati, la cultura, la conoscenza del territorio e a favorire l'aggregazione sociale.
 - III. Attivare e gestire formazione e aggiornamenti professionali anche su incarico di Enti pubblici e privati per diversamente abili e socio-culturalmente svantaggiati, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
 - IV. Creare nuove figure professionali fra i cittadini per lo svolgimento di attività che in varia misura servano all'elevazione morale, sociale e culturale degli svantaggiati; istituzione e gestione di centri informa-giovani.
- 2.4 In particolare, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:
- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale: tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, seminari, mostre fotografiche, scientifiche, di pittura (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
 - c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);
 - d) promozione, organizzazione, gestione coordinamento e realizzazione di iniziative di formazione, orientamento, aggiornamento e perfezionamento professionale di soggetti disoccupati e/o inoccupati, di giovani in età scolare, di portatori di handicap, di personale occupato in imprese pubbliche e/o private, di professionisti, imprenditori, enti pubblici e privati (ai sensi dell'articolo 5, del Codice del Terzo Settore);
 - e) creazione di attività di ricerca, selezione e fornitura di personale;
- 2.5 L'Associazione potrà stipulare convenzioni, protocolli d'intesa e di scopo con Enti Locali, Enti pubblici e privati, Istituzioni scolastiche, culturali, Università, per compiere operazioni ritenute utili ed idonee al conseguimento dei propri fini.
- 2.6 L'Associazione può partecipare a Bandi nazionali, dell'Unione Europea, nonché regionali, provinciali e comunali.
- 2.7 L'Associazione, per fini organizzativi, potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.
- 2.8 L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione

eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

- 2.9 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

- 3.1 I soci dell'Associazione sono persone fisiche e/o Enti pubblici e privati che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Hanno uguali diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione e si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Sostenitori.
- 3.2 Sono **Soci Fondatori** coloro i quali sono intervenuti nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- 3.3 Sono **Soci Ordinari** coloro i quali versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Persone fisiche maggiorenni, Enti pubblici e privati che condividono gli scopi sociali e culturali dell'Associazione e che non tengono condotta contraria alla morale comune e del vivere civile. Vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta di ammissione, con voto favorevole di almeno due terzi dell'Assemblea votante.
- 3.3 Sono **Soci Onorari** coloro i quali vengono chiamati a partecipare all'Associazione a seguito di delibere del Consiglio Direttivo, per particolari meriti loro riconosciuti nel mondo culturale, economico, sociale e politico in relazione agli scopi associativi. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota.
- 3.4 Sono **Soci Sostenitori** coloro i quali, pur non partecipando direttamente alla gestione dell'Associazione, ne condividono lo scopo e contribuiscono in maniera differente al soddisfacimento dei bisogni dell'Associazione stessa. Essi possono erogare in via straordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale. Sono ammessi previa domanda scritta da approvare da parte dell'Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei due terzi.
- 3.5 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 3.6 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 3.7 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

- 3.8 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 3.9 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 3.10 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 3.11 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 3.12 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci.

4.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- o rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- o tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- o versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo (*entro il 31 marzo*);
- o contribuire con la propria opera alle attività svolte dall'Associazione.

ART. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- 5.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o dimissioni.
- 5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà

presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, la quale dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

- 5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per oltre tre mesi può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.
- 5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 5.5 L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
- 5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta all'attenzione del Presidente tre mesi prima della sua decisione e al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.
- 5.7 L'associato che è stato assente per tre ed oltre assemblee consecutive nel corso dell'esercizio finanziario è escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.
- 5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa o al rimborso della quota associativa versata.

ART. 6 ORGANI

- 6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- Il Segretario e Tesoriere;
- il Comitato Tecnico Scientifico

ART. 7

FINALITÀ E COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- 7.1 **L'Assemblea** è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Essi votano per alzata di mano o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
- 7.2 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.
- 7.3 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le

adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Se convocata in seduta straordinaria può essere comunicata ai soci tramite avviso scritto, anche in formato elettronico, 24 ore prima della convocazione.

- 7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano dell'Associazione o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 7.5 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
- 7.6 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 7.7 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale o inviato tramite indirizzo di posta elettronica; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.
- 7.8 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
- 7.9 All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
- ☐ eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - ☐ approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
 - ☐ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ☐ deliberare sugli eventuali contributi straordinari;
 - ☐ deliberare sulla esclusione degli associati;
 - ☐ deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - ☐ approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ☐ deliberare sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - ☐ deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
 - ☐ deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - ☐ deliberare sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse del presente Statuto;
 - ☐ deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

Le delibere di modifica dello Statuto dovranno essere approvate da almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto ed entreranno in vigore immediatamente.

- 7.10 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

FINALITÀ E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- 8.3 Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
- ☐ è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa delle attività;
 - ☐ attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea;
 - ☐ è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea;
 - ☐ elegge e revoca, fra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - ☐ esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - ☐ formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - ☐ predispone il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
 - ☐ delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - ☐ sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - ☐ delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - ☐ delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - ☐ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - ☐ stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.
- 8.5 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- 8.6 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri fino ad un massimo di 5 membri, che è tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.
- 8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
- 8.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
- 8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del

Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.

- 8.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.
- 8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 8.12 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.
- 8.13 Il Consiglio direttivo può nominare il Comitato Tecnico Scientifico che svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in particolari attività e/o manifestazioni dell'Associazione, stabilendone durata e compensi.

ART. 9

FINALITÀ E COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

- 9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.
- 9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.
- 9.4 Ha la responsabilità di firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
- 9.5 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
- 9.6 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 9.7 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 9.8 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

- 9.9 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.

ART. 10

FINALITÀ E COMPITI DEL SEGRETARIO E TESORIERE

- 10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
- 10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
- 10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
- 10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, effettuare prelievi, eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statuari.
- 10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 11

FINALITÀ E COMPITI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

- 11.1 Il Comitato Tecnico Scientifico è composto sia da soci, sia da personalità di spicco della scena culturale e sociale provenienti dal mondo accademico, scolastico, istituzionale ed imprenditoriale, garantendo elevati standard qualitativi, sia nella definizione delle linee culturali sia nell'attività di ricerca.
- 11.2 Il Comitato Tecnico Scientifico svolge tutte le attività necessarie per garantire la coerenza tra il programma statuario e le azioni avviate.
- 11.3 È composto da un minimo di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni, mandato rinnovabile. Il Comitato Tecnico Scientifico, organo scientifico dell'Associazione, è un organo consultivo e si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La riunione può avvenire sia in presenza, sia in videoconferenza.
- 11.4 I compiti del Comitato Tecnico Scientifico sono:
- proporre al Consiglio Direttivo, per mezzo di un piano tecnico-scientifico, le linee di programma e di indirizzo e le attività associative da espletare;
 - fornire risposte, relazioni e pareri su temi sottoposti dal Consiglio Direttivo;
 - promuovere l'indirizzo politico-culturale dell'Associazione;
 - partecipare direttamente ed indirettamente alla progettazione e realizzazione di percorsi di formazione permanente e continua degli associati;
- 11.5 Il Coordinatore del Comitato presiede le riunioni e ne coordina le attività. Ha diritto a partecipare al Consiglio Direttivo con il diritto di esprimere pareri e proposte per quelle delibere che ritenga essere rilevanti in relazione alle linee programmatiche suggerite dal Comitato.

ART. 12
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

- 12.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, utili per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
- 12.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 12.3 Le risorse economiche con le quali L'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
- a) quote e contributi dei Soci versate all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
 - b) quote associative annuali;
 - c) versamenti volontari e liberi degli associati e di terzi;
 - d) finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
 - e) contributi o finanziamenti erogati da enti locali, regionali, nazionali e comunitari, da istituti di credito e da enti in genere, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
 - f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;
 - g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
 - h) entrate derivanti dalle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché siano secondarie e strumentali);
- 12.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
- 12.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 13
BILANCIO DI ESERCIZIO

- 13.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre.
- 13.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci
- 13.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
- 13.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
- 13.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.

- 13.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 14

LIBRI SOCIALI

- 14.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- 14.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ART.15

ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

- 15.1 Al fine di assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- 15.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 16

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

- 16.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
- 16.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17

RINVIO

- 17.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

